



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE DELL' 11 GIUGNO 2025

LA COMUNICAZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI

La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha esteso l'**obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di capitali che di persone) e di comunicare il suddetto indirizzo PEC nel Registro delle Imprese**, affinché sia annotato quale domicilio digitale di questi soggetti.

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o quelle che presentano domanda di iscrizione dopo tale data, hanno l'obbligo di indicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese. Ma l'obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica **anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l'iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi**. Trattandosi di indirizzo "personale", la stessa persona fisica che ricopra il ruolo di amministratore in più società potrà utilizzare lo stesso indirizzo per ciascuna di esse.

La comunicazione, per evitare sanzioni, deve essere effettuata **entro il prossimo 30 giugno 2025**.

A poche settimane dalla scadenza regna ancora l'incertezza: alcune Camere di Commercio, conformemente all'orientamento espresso da Unioncamere e CNN, accettano il fatto che il domicilio digitale (PEC) dell'amministratore, possa coincidere con il domicilio digitale (PEC) della società; altre richiedono invece che ciascun amministratore sia titolare di una PEC personale.

L'IMPORTO DEL DIRITTO CAMERALE 2025

Sono tenuti al pagamento del diritto camerale tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese e nel REA, tra cui:

- Imprese individuali .
- Società di persone: (SNC, SAS).
- Società di capitali: (SPA, SRL, etc.).
- Società cooperative .
- Artigiani .
- Consorzi e altre forme di aggregazione .

Unità locali o sedi secondarie di imprese estere .Le misure del diritto annuale per l'anno 2025 sono state indicate nella [nota n. 127214/2024 del 18 dicembre 2024](#) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il [decreto MIMIT del 23 febbraio 2023](#) ha **autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale del 20%** (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) **per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A"** del medesimo decreto (CCIAA delle Marche - Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2025, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2025.

È inoltre disponibile sul [sito internet dedicato](#) la possibilità di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025, già ridotte del 50%, sono le seguenti (**le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio**):

	Sede	Unità
Imprese che pagano in misura fissa		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€44,00	€8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€100,00	€20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa		
Società semplici non agricole	€100,00	€20,00
Società semplici agricole	€50,00	€10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001	€100,00	€20,00
Soggetti iscritti al REA	€15,00	
Imprese con sede principale all'estero		
Per ciascuna unità locale/sede secondaria	€55,00	

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1° gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità	20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00	

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€100,00**.

CPB 2025-2026: PUBBLICATA LA METODOLOGIA PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-05-2025 è stato pubblicato il [Decreto MEF del 28 aprile 2025](#), di approvazione della **metodologia in base alla quale l'Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato per il biennio 2025-2026.**

La procedura, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, oltre che degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche (allegato 1) per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

Nell'[allegato 1](#) al decreto vengono descritti i diversi passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB, sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette sia alla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA.

LA DETRAZIONE DELLE SPESE PER FAMILIARI A CARICO

Secondo l'articolo 15 del TUIR, possono essere detratte dall'IRPEF anche alcune spese sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico. Tra le più ricorrenti segnaliamo:

- spese sanitarie
- premi assicurativi
- contributi previdenziali e contributi versati alle forme di previdenza complementare
- contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale
- spese per asili nido
- spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici
- spese universitarie e canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede
- spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

Con riferimento agli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico l'Agenzia Entrate ha più volte precisato che la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se la spesa riguarda i figli, ha diritto a richiedere la detrazione il genitore che l'ha sostenuta, indipendentemente dal fatto che egli sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di quest'ultima detrazione.

Quando il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese vanno dunque suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest'ultimo può quindi calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.

Nel caso in cui anche uno dei due genitori sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può portare in detrazione l'intera spesa sostenuta nell'interesse del figlio, anche se i documenti sono intestati all'altro genitore.

CESSIONI DPI E DISPOSITIVI MEDICI CON IVA AL 5% ANCHE SE FUORI DAL PERIODO EMERGENZIALE

Il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid ha eliminato l'obbligo di utilizzare i dispositivi medici e di protezione da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, anche se in molti settori si è continuato a utilizzarli su base volontaria.

Nella [Risposta n. 141 del 23 maggio](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito in merito alla possibilità, nonostante il superamento del periodo emergenziale, che le cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi, continuano ad essere soggette all'aliquota Iva ridotta del 5%.

Se i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall'ADM nell'allegato I della circolare 5/D del 2023, spiegano le Entrate, **continua ad applicarsi l'aliquota IVA del 5% in ogni fase della loro commercializzazione**, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell'uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualevolta "non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario".

FALSI PARERI DELL'AGENZIA ENTRATE SU ISTANZE DI INTERPELLO MAI PRESENTATE

L'Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa del 23 maggio, ha reso noto che sono in circolazione falsi pareri a firma dell'Agenzia delle Entrate relativi a istanze di interpello mai presentate che riguardano il tema dell'accollo di debiti tributari altrui estinti mediante compensazione con crediti d'imposta riconducibili ad altri soggetti, ed invita i contribuenti a prestare **particolare attenzione ai pareri relativi a istanze di interpello non pubblicati sul sito istituzionale**. A tutela del legittimo affidamento, infatti, non tutte le risposte fornite dall'Agenzia sono soggette a pubblicazione.

Nel caso in cui si nutrano dubbi sulla loro autenticità, l'Agenzia invita a chiedere conferma agli Uffici consulenza delle Direzioni regionali o Centrali che li avrebbero emessi.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

